



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Deliberazione n. 1044

del 12-10-2021

Stipula della Convenzione economica tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di Medicina di Laboratorio - CORELAB e la Società BECKMAN COULTER srl per lo svolgimento di una Sperimentazione clinica dal titolo: "EVALUATION OF THE BECKMAN COULTER ACCESS SARS COV-2 IGG 1ST IS - STUDIO OSSERVAZIONALE, MONOCENTRICO CON DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO.
Sperimentatore: Prof. M. Ciaccio

<p>DIREZIONE GENERALE</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio atti deliberativi e Collegio Sindacale</p> 	<p>Area Gestione Economico - Finanziaria</p> <p>Autorizzazione spesa n.</p> <p>Del</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Gestione Economico - Finanziaria</p>
---	---

Ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e la Legge 241/90 e ss.mm.ii. e L.R. 7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile dell'Unità proponente:

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone
Ai sensi del D.A. n.599 dell'01 luglio 2020
Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D.L.vo n. 502/92
così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo n. 229/99
del Direttore Amministrativo dott. Santo Naselli
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante
Sig.ra Grazia Scalici



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Delibera n. 1066 del 12-10-2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** La legge dell'08.11.2012 n. 189, con la quale prevede che ciascuna delle regioni provveda, entro il 30 giugno 2013, a riorganizzare i Comitati Etici istituiti nel proprio territorio, attribuendo a ciascun Comitato una competenza territoriale di una o più province, in modo che sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione di abitanti;
- VISTO** Il decreto dell'08.02.2013, del Ministero della Salute recante misure relative ai criteri per la composizione ed il funzionamento dei Comitati Etici;
- VISTO** Il Decreto dell'Assessorato delle Salute, della Regione Siciliana, n. 1360/2013, con il quale, in ottemperanza alle disposizioni indicate al comma 10, articolo 12, del D.L. 13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012. N. 189, si è provveduto al riordino dei Comitati Etici della Regione;
- VISTA** La delibera n. 24 del 16.01.2014 di istituzione del Comitato Etico Palermo 1 e s.m. e ii..
- VISTA** la nota del 18.11.2009 prot. n.3277, concernente "attività professionali a pagamento richieste da terzi all'Azienda";
- VISTO** Il Verbale n.8/2021 del 15.09.2021 del Comitato Etico Palermo 1 di approvazione dello studio dal titolo: **"EVALUATION OF THE BECKMAN COULTER ACCESS SARS COV-2 IGG 1ST IS - STUDIO OSSERVAZIONALE, MONOCENTRICO CON DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO.** Sperimentatore: Prof. M. Ciaccio

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo così come prescritto dall'art. 3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L. n. 517/93 e dal D.Lvo 229/99;

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERA

Di procedere alla sottoscrizione della convenzione stipulata tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di Medicina di Laboratorio - CORELAB e la Società BECKMAN COULTER srl per lo svolgimento di una Sperimentazione clinica dal titolo: **"EVALUATION OF THE BECKMAN COULTER ACCESS SARS COV-2 IGG 1ST IS - STUDIO OSSERVAZIONALE, MONOCENTRICO CON DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO.** Sperimentatore: Prof. M. Ciaccio

Di prendere atto che lo sperimentatore, ha dichiarato di accantonare i proventi derivanti dallo Sponsor per la conduzione dello studio, in attesa di determinazioni successive;

Eventuali variazioni sulla modalità di ripartizione dei proventi da parte dello sperimentatore potranno essere effettuate previa autorizzazione della Direzione Strategica;

Di prendere atto che dal compenso erogato dalla Società Farmaceutica verranno decurtate eventuali spese derivanti per l'esecuzione di indagini strumentali ed esami di laboratorio, quantificati dai Responsabili delle UU.OO. coinvolte nell'esecuzione dello studio.

Lo Sperimentatore Principale avrà cura di quantificare e contestualmente comunicare all'Area Gestione Economico-Finanziaria l'importo totale delle prestazioni effettuate ai fini, della sperimentazione.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Santo Naselli

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Segretario Verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 17-10-2021 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

- Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93
- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato
- Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" E BECKMAN COULTER S.R.L
CONCERNENTE CONDIZIONI E MODALITA' PER L'ESECUZIONE DELLO
STUDIO CLINICO

N. 8/2021 del 15.09.2021 Evaluation of the Beckman Coulter Access SARS-
CoV-2 IgG 1st IS

PRESSO LA U.O.C. Medicina di Laboratorio

Premesso

- Che con istanza in data 06.09.2021 DX/SB/DB/2021/2093 Beckman Coulter S.r.l., con sede legale ed uffici in Via Roma 108 Cassina de' Pecchi (MI), C.F./P.I. 04185110154 ha richiesto la pertinente autorizzazione ad effettuare lo Studio clinico "Evaluation of the Beckman Coulter Access SARS-CoV-2 IgG 1st IS" (di seguito "Studio")
- Che il competente Comitato Etico Palermo I ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione nella seduta del 15.09.2021 con verbale n. 8/2021;
- Che lo Studio clinico sui campioni eseguito presso la U.O.C. Medicina di Laboratorio potrà essere operato solo nel pieno rispetto della dignità dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali così come dettato dal "Trattato di Helsinki" e successivi eventuali emendamenti, dalle norme di "Good Clinical Practice" (GCP) emanate dalla Comunità Europea (così come recepiti dal Governo Italiano ed in accordo con le Linee Guida emanate dagli stessi organismi), in attuazione di quanto prevede inoltre la Convenzione del Consiglio di Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nell'applicazione della biologia e della medicina fatta ad Oviedo il 4 aprile del 1997 e, infine, secondo i contenuti dei codici italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia.

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (di seguito per
brevità "Azienda") con sede in Palermo, Via del Vespro 129, C.F./P.I. 05841790826, nella

Firmato digitalmente da: SILVANO BERTASINI
Data: 20/09/2021 16:45:44

Sigla Aziendale
Promotore

Sigla

persona del Legale Rappresentante, il Commissario Straordinario Ing. Alessandro Caltagirone, munito di idonei poteri di firma del presente atto

E

Beckman Coulter S.r.l. a socio unico (di seguito per brevità "**Promotore**") con sede legale in Cassina de' Pecchi, via Roma 108, P.I. 04185110154_rappresentata dall'amministratore delegato Dr. Silvano Bertasini

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Referenti dello Studio

L'Azienda nomina quale Responsabile dello Studio richiamato in premessa, a seguito di formale accettazione, il Prof. Marcello Ciaccio, in servizio presso la Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" in qualità di Sperimentatore Principale.

Il referente tecnico scientifico dello Studio per conto del Promotore sarà Maria Chiara Anelli.

L'Azienda accetta le visite di monitoraggio che verranno eseguite presso la U.O.C. Medicina di Laboratorio, da parte del personale del Promotore, o di società terza incaricata dal Promotore, al fine di verificare il corretto andamento dello Studio.

L'Azienda altresì accetta le eventuali visite di audit che verranno eseguite presso la U.O.C. Medicina di Laboratorio, da parte del personale del Promotore o di società terza incaricata dal Promotore, al fine di verificare il corretto andamento dello Studio.

Art. 3 - Inizio Studio e numero campioni

Lo Studio avrà inizio dopo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti interni.

Presso il centro sperimentale dell'Azienda saranno utilizzati circa 600 campioni

**Sigla Aziendale
Promotore**

Firmato digitalmente da: SILVANO BERTASINI
Data: 20/09/2021 16:45:44

entro il 30 settembre 2021 (data stimata). Le parti prendono atto che un eventuale aumento o diminuzione del numero di campioni dovrà essere preventivamente concordato tra lo Sperimentatore ed il Promotore. Lo Sperimentatore ha la responsabilità della notifica dell'ampliamento al Comitato Etico. Resta inteso che l'aumento o la diminuzione della casistica, effettuato alle suddette condizioni, non richiede la stipula di un atto integrativo alla presente Convenzione.

Il Promotore comunicherà tempestivamente per iscritto allo Sperimentatore la data di chiusura di raccolta campioni, o per raggiungimento del numero di campioni complessivamente richiesto a livello internazionale o per scadenza dei termini previsti, e lo Sperimentatore sarà quindi tenuto a svolgere lo Studio solo su quei campioni già presenti alla data di detta comunicazione.

Il Promotore non avrà alcuna responsabilità e non riconoscerà alcun compenso per i campioni raccolti dallo Sperimentatore, su sua iniziativa, oltre il numero massimo concordato o in data successiva a quella della comunicazione dell'arruolamento.

Art. 4 Obbligazioni delle parti

4.1 Il Promotore si impegna:

a) A fornire a propria cura e spese i prodotti nelle quantità e modalità necessarie all'esecuzione dello Studio e come definiti nel Protocollo confezionati ed etichettati secondo quanto descritto dal Protocollo e dalla normativa applicabile. I prodotti debbono essere accompagnati da regolare documento di trasporto riportante descrizione dei prodotti, quantità, lotto di preparazione, data di scadenza, il riferimento del protocollo sperimentale, il reparto a cui sono destinati, il nome del responsabile dello Studio. L'Azienda utilizzerà i prodotti

Firmato digitalmente da: SILVANO BERTASINI
Data: 20/09/2021 16:45:44

**Sigla Aziendale
Promotore**

Sigla

sperimentali forniti dal Promotore solo ed esclusivamente ai fini dello Studio, impegnandosi inoltre a restituire allo stesso i volumi residuali al termine dello Studio, con spesa a carico del Promotore.

b) A corrispondere all'Azienda quanto segue:

- A copertura dei costi derivanti e/o generati dallo Studio un compenso forfettario massimo di € 22.500,00 + IVA comprensivo degli oneri del Comitato Etico (€ 2.500,00).

Gli importi saranno corrisposti all'Azienda come segue:

- alla stipula del presente Contratto un acconto pari al 25% (€ 5.000,00 + IVA) del corrispettivo globalmente previsto;

- 35% (€ 7.000,00+ IVA) del corrispettivo globalmente previsto all'esecuzione dei test e alla consegna del database sperimentale;

- 20% (€ 4.000,00+ IVA) alla sottomissione della prima pubblicazione su rivista peer-review;

- 20% (€ 4.000,00+ IVA) alla sottomissione della seconda pubblicazione su rivista peer-review;

a fronte di emissione di regolare fattura da parte della stessa, sulla base di rendiconto presentato dall'Azienda.

Lo studio avrà una durata prevista di 6 mesi (termine previsto 28 febbraio 2022).

Il Promotore provvederà a saldare la fattura emessa dall'Azienda entro 60 giorni mediante bonifico bancario sui seguenti riferimenti:

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Sede di Via Roma n. 297 - c/c 218030, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone", Per ogni informazione relativa alla fatturazione degli studi clinici si prega contattare il Sig. Di Lorenzo Massimiliano ai seguenti numeri telefonici 0916555524 - Fax 091 6555550, e-mail: maxuni@yahoo.it:

• Coordinate nazionali: CIN: P

CAB: 04600

Firmato digitalmente da: SILVANO BERTASINI
Data: 20/09/2021 16:45:45

**Sigla Aziendale
Promotore**

Sigla

ABI: 01005

• Coordinate internazionali:

IBAN: IT86P010050460000000218030 BIC SWIFT: BNLIITRR

e) Oltre a quanto previsto sopra, per tutta la durata dello Studio presso il Centro Sperimentale, il Promotore concede l'utilizzo dell'apparecchiatura già presente in comodato d'uso gratuito all'Azienda (di seguito denominata "Apparecchiatura"):

- N. 1 Analizzatore per immunodosaggi modello: UniCel DxI 600 marca: Beckman Coulter comprensivo dei seguenti reagenti e relativi calibratori:

- ACCESS SARS-CoV-2 IgG II, Ref C69057: nr 6
- ACCESS SARS-CoV-2 IgG II CALIBRATOR, Ref C69058: nr 2
- ACCESS SARS-CoV-2 IgG II QC, Ref C69059: nr 3
- Access SARS-CoV-2 IgG (1st IS), Ref C74339: nr 6
- ACCESS SARS-COV-2 IgG (1st IS) CALIBRATOR, Ref C74340: nr 2
- ACCESS SARS-CoV-2 IgG (1st IS) QC, Ref C74341: nr 3

Ai soli fini del computo dell'eventuale perimento dell'Apparecchiatura si dichiara che il valore della stessa è pari ad Euro 292.200 (duecento novantaduemila e duecento /100) + IVA.

L'Azienda, e per essa il Centro Sperimentale, si impegna a custodire l'apparecchiatura con la diligenza del buon padre di famiglia, ed ad utilizzarla, sotto la responsabilità dello sperimentatore e a mezzo di proprio personale tecnicamente qualificato, espressamente ed esclusivamente per le necessità dello Studio, in modo appropriato e conforme alla normale destinazione d'uso dell'apparecchiatura stessa. Il Promotore provvederà, se

Firmato digitalmente da: SILVANO BERTASINI
Data: 20/09/2021 16:45:45

**Sigla Aziendale
Promotore**

Sigla

dell'Azienda, al ritiro dell'Apparecchiatura e fornirà gratuitamente all'Azienda il materiale di consumo necessario per il funzionamento dell'apparecchiatura.

Secondo quanto previsto nel manuale tecnico dell'Apparecchiatura il Promotore svolgerà a sua cura e spese, in collaborazione con lo sperimentatore tutti gli interventi tecnici necessari per il buon funzionamento dell'Apparecchiatura, quali, controllo di qualità, tarature e verifiche di sicurezza periodica. In caso di disfunzione o guasto dell'apparecchiatura, tempestivamente comunicati dallo sperimentatore, il promotore procederà direttamente o tramite personale specializzato, alla manutenzione correttiva o riparazione o sostituzione con analoga apparecchiatura.

L'Azienda non può cedere l'apparecchiatura a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso e neppure temporaneamente. L'Azienda s'impegna inoltre a mantenere libera da ogni vincolo o gravame l'apparecchiatura concessa in comodato.

Il Promotore si riserva la facoltà di ritirare anticipatamente l'apparecchiatura qualora la stessa sia utilizzata dall'Azienda e per essa dal Centro Sperimentale in modo improprio e/o con materiale di consumo non idoneo.

L'Azienda costituita custode dell'apparecchiatura si assume sin d'ora la responsabilità per ogni eventuale danno che potesse derivare a persone o cose di sua proprietà o di terzi, che derivi da un improprio o errato uso dell'apparecchiatura o conseguente a dolo o colpa grave, impegnandosi pertanto a tenere il Promotore sollevato e indenne al riguardo.

Eventuali danni derivanti da difetto di fabbricazione sono coperti dalla garanzia del produttore e/o dalla polizza di copertura assicurativa del Promotore. Rimane peraltro inteso che saranno indennizzati esclusivamente i danni diretti,

Firmato digitalmente da: SILVANO BERTASINI
Data: 20/09/2021 16:45:46

**Sigla Aziendale
Promotore**

Sigla

debitamente documentati.

In caso di furto o perdita dell'Apparecchiatura, l'Azienda provvederà entro due giorni lavorativi dall'evento, alla presentazione di formale denuncia alla competente pubblica autorità con comunicazione dell'accaduto al Promotore nello stesso termine. In tutti gli altri casi di danneggiamento o distruzione, l'Azienda dovrà darne comunicazione al Promotore entro 5 giorni lavorativi dall'evento. L'eventuale utilizzo fraudolento o comunque non autorizzato dovrà essere segnalato immediatamente.

In caso di danneggiamento irreparabile o furto dell'Apparecchiatura il Promotore provvederà alla sostituzione della stessa, senza costi aggiuntivi per l'Azienda, salvo che il fatto derivi da dolo o colpa grave dell'Azienda (o del Centro Sperimentale), nelqual caso l'Azienda si assume la totale responsabilità.

Al termine dello Studio, o in via anticipata nel caso ne ricorressero i presupposti, il Promotore richiederà la restituzione dell'Apparecchiatura previa comunicazione allo Sperimentatore con preavviso di 15 (quindici) giorni a mezzo lettera raccomandata A.R. o comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data della visita di chiusura del Centro Sperimentale. L'Azienda si obbliga a restituire l'Apparecchiatura nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso o il suo perimento dovuto a caso fortuito o forza maggiore, spesa non imputabile all'Azienda purché l'evento sia notificato come sopra previsto.

4.2 L'Azienda e lo Sperimentatore s'impegnano ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico. Lo Sperimentatore, inoltre, terrà informato il Promotore e il Comitato Etico sull'andamento dello Studio.

Firmato digitalmente da: SILVANO BERTASINI
Data: 20/09/2021 16:45:46

Sigla Aziendale
Promotore

Sigla

La documentazione inerente allo Studio che rimarrà in possesso dell'Azienda, dovrà essere conservata almeno per il periodo previsto dalla normativa vigente (o per un periodo di tempo superiore qualora richiesto espressamente dal Promotore). Il Promotore ha l'obbligo di comunicare all'Azienda il termine dell'obbligo della conservazione.

Art. 5 Responsabilità in ordine al trattamento di dati personali dei pazienti da cui originano i campioni

Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito "GDPR") nonché della Deliberazione del Garante (Del. 52 del 24/07/08), l'Azienda e il Promotore sono, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, Titolari autonomi delle operazioni di trattamento di dati correlate all'effettuazione dello Studio oggetto della presente convenzione.

Responsabile del trattamento dei dati dei quali l'Azienda è Titolare è il Responsabile dello Studio o Sperimentatore di cui al precedente art.2 ai sensi del GDPR.

Il Responsabile dello Studio, prima di iniziare lo Studio, deve acquisire dal paziente il prescritto documento di consenso informato scritto e le autorizzazioni in tema di privacy. L'Azienda sarà responsabile della conservazione di tale documento. Il responsabile Scientifico, per effetto del presente contratto viene designato responsabile dei dati ai sensi del GDPR.

Art. 6 - Segretezza - Politica di pubblicazione dei dati, Proprietà dei dati e dei Risultati

L'Azienda, s'impegna a mantenere segreti tutti i dati, le notizie e le informazioni fornite dal Promotore per l'esecuzione dello Studio e a non rivelarle a chicchessia, se non previo consenso scritto del Promotore, impegnandosi altresì a non usare le stesse ad altro scopo che esuli da quello

*Sigla Aziendale
Promotore*

Firmato digitalmente da: SILVANO BERTASINI
Data: 20/09/2021 15:45:48
Sigla

inerente allo Studio, fatti salvi i casi in cui le informazioni siano di dominio pubblico e debbano essere rese pubbliche ai sensi di una disposizione normativa imperativa o per ordine di una pubblica autorità, purché l'Azienda ne dia tempestivamente comunicazione al promotore.

L'Azienda s'impegna altresì ad estendere tale obbligo agli sperimentatori e a qualunque altra persona che, per qualsiasi motivo, dovesse venire a conoscenza di talidati, notizie e informazioni.

Fermo restando quanto sopra, è autorizzata la divulgazione delle informazioni:

- Ai componenti del Comitato Etico;
- Alle Autorità Regolatorie;

Qualora le informazioni debbano essere rese pubbliche ai sensi di una disposizione normativa imperativa o per ordine di una pubblica autorità, purché l'Azienda ne dia tempestivamente comunicazione al Promotore;

- Qualora le informazioni siano rese di dominio pubblico da parte del Promotore Prima di ogni pubblicazione o divulgazione dei risultati, lo Sperimentatore condividerà con il Promotore la bozza della pubblicazione e/o presentazione (sia che si riferisca ad un intervento in sede congressuale, sia che riguardi articoli scritti).

La titolarità dei diritti sui risultati dello Studio spetta in via esclusiva al Promotore che ne acquisisce tutti i relativi diritti di proprietà e sfruttamento economico con il pagamento di quanto previsto all'art. 4.

Art. 7 - Decorrenza del contratto

Le parti convengono che la presente scrittura avrà validità a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione della stessa, e rimarrà in vigore fino alla chiusura del Centro Sperimentale presso l'Azienda.

Art. 8 - Recesso - Interruzione anticipata

Ciascuna delle parti della presente convenzione si è firmata digitalmente da: SILVANO BERTASINI
Data: 20/09/2024 16:45:47

**Sigla Aziendale
Promotore**

Sigla

momento, con preavviso scritto di 30 giorni, di recedere dalla convenzione stessa. Tale preavviso verrà inoltrato tramite lettera raccomandata a/r ed avrà effetto dal momento del ricevimento dell'altra parte.

Ciascuna delle parti della presente convenzione si riserva inoltre il diritto di interrompere immediatamente lo Studio per gravi e documentate inadempienze dell'altra parte. In tale caso, lo Sperimentatore e/o l'Azienda porteranno a termine tutte le attività non ancora concluse.

Al verificarsi dell'interruzione anticipata dello Studio, il Promotore corrisponderà all'Azienda i compensi effettivamente maturati fino a quel momento.

Art. 9 - Registrazione e bolli

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso. Le spese di bollo sono a carico del Promotore.

Art. 10 - Foro competente e normativa applicabile

La normativa applicabile alla presente convenzione è quella dello Stato Italiano. Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione ed interpretazione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale o facoltativo.

Art. 11 - Modifiche ed integrazioni

Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate, previo accordo tra le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte. Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto è stato negoziato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, e.c.

Firmato digitalmente da: SILVAN
Data: 20/09/2021 16:45:47

Art. 12 - Prevenzione della Corruzione, Osservanza delle Leggi ed

*Sigla Aziendale
Promotore*

Sigla

Obblighi delle Parti

L'Azienda riconosce che qualsiasi supporto e/o pagamento da parte del Promotore è e resterà indipendente da qualsiasi decisione dell'Azienda relativa alla scelta di prodotti da parte di medici che operano per e nell'Azienda.

Le Parti concordano che, non pagheranno né prometteranno di pagare e/o autorizzare il pagamento, direttamente o indirettamente, di qualunque importo, né daranno o prometteranno di dare o di autorizzare la donazione di oggetti di valore, a qualsiasi pubblico ufficiale, medico o persona associata ad un'organizzazione sanitaria, al fine di ottenere o mantenere un'attività commerciale o di assicurare un vantaggio improprio per il promotore.

L'Azienda dichiara e garantisce che rispetterà la normativa italiana applicabile in materia di anti-corruzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lo sperimentatore

Alessandro Maria Galtagirone



Firmato digitalmente da: Alessandro Maria Galtagirone
Data: 11/10/2021 16:13:44

..... Data: _____ Firma: _____

Il Promotore L'amministratore Delegato

Silvano Bertasini

Firmato digitalmente da: SILVANO BERTASINI
Data: 20/09/2021 16:45:48

Firma: _____

**Sigla Aziendale
Promotore**

Sigla